

STATUTO**SOMMARIO****Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 - Ruolo del Comune
- Art. 2 - Sede e territorio
- Art. 3 - Stemma e gonfalone
- Art. 4 - Albo Pretorio

Titolo II**ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Consiglio Comunale
- Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 8 - Gruppi consiliari
- Art. 9 - Commissioni consiliari
- Art. 10 - Giunta Comunale
- Art. 11 - Competenze della Giunta
- Art. 12 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 13 - Organizzazione
- Art. 14 - Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni
- Art. 15 - Mozione di sfiducia
- Art. 16 - Il Sindaco
- Art. 17 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 18 - Attribuzione quale Capo dell'Amministrazione
- Art. 19 - Linee programmatiche del mandato
- Art. 20 - Vice-Sindaco

Titolo III**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

- Art. 21 - Segretario Comunale
- Art. 22 - Il Vice-Segretario
- Art. 23 - Direttore generale
- Art. 24 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici
- Art. 25 - Responsabili dei servizi

Titolo IV**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 26 - Forme di gestione
- Art. 27 - Aziende speciali e Istituzioni
- Art. 28 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Titolo V**FORME DI COOPERAZIONE.
ACCORDI DI PROGRAMMA**

- Art. 29 - Organizzazione sovracomunale
- Art. 30 - Convenzioni
- Art. 31 - Consorzi
- Art. 32 - Accordi di programma

Titolo VI**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 33 - Finanza e contabilità
- Art. 34 - Tesoreria
- Art. 35 - Revisione economica finanziaria

Titolo VII**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 36 - Associazioni
- Art. 37 - Istanze, petizioni, proposte di delibera
- Art. 38 - Referendum consultivo
- Art. 39 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini
- Art. 40 - Diritto di informazione
- Art. 41 - Difensore civico

Titolo VIII**NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 42 - Adeguamento dello statuto
- Art. 43 - Entrata in vigore dello statuto

Titolo I**PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI***Art. 1 - Ruolo del Comune*

1. Il Comune di Vilminore di Scalve, costituito in Comune autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e le esigenze, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.

La politica del perseguimento delle pari opportunità è compito fondamentale del Comune nell'esplicazione delle sue funzioni.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione ispirandosi ai valori fondamentali della persona umana ed alla solidarietà verso i più deboli ed i più bisognosi. È comunità aperta all'accoglienza, alla valorizzazione ed alla tutela anche dei cittadini non residenti.

I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, sono improntati a collaborazione e cooperazione

4. Il Comune favorisce la partecipazione attuando forme di consultazione della popolazione, garantendo la pubblicità degli atti amministrativi, anche attraverso l'uso dei vari organi di stampa, oltre a favorire l'accesso alla documentazione amministrativa da parte dei cittadini.

5. Il Comune valorizza la collaborazione con le libere forme associative e persegue la promozione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Favorisce la partecipazione all'attività amministrativa degli enti, organizzazioni ed associazioni, senza fini di lucro, che ne facciano richiesta, nel reciproco rispetto dei ruoli.

6. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute.

Programma e realizza per gli utenti un'efficiente servizio di assistenza sociale. Particolare attenzione deve essere posta alle forme che consentano una effettiva partecipazione delle donne nella gestione dei servizi sociali.

7. Il Comune concorre con opportune incentivazioni a favorire il diritto allo studio anche oltre la scuola dell'obbligo.

8. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni inquinamento ambientale.

9. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento alla comunità.

10. Incoraggia e favorisce l'organizzazione e la pratica dello sport di base.

Art. 2 - Sede e territorio

1. Il Comune ha sede nel palazzo municipale situato nel centro abitato di Vilminore. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse. Il Consiglio Comunale viene convocato presso la sala consiliare dell'antico Palazzo della Comunità di Valle, salvo casi eccezionali.

2. Il territorio del Comune di Vilminore di Scalve ha una estensione di km 40,93 e comprende i centri abitati di Vilminore, Vilmaggiore, S. Andrea, Dezzolo, Bueggio, Teveno, Pezzolo, Nona, Pianezza, oltre alle località di Ponte Formello, Fucine, Sottomargine, Fonte, Meto, Adenasso e Roccolo.

3. Il Comune di Vilminore è delimitato dai territori dei Comuni di Valbondione, Teglio, Schilpario, Azzone, Colere, Rovetta, Oltressenda Alta e Gromo.

4. Il Comune fa parte della Comunità Montana di Scalve alla quale può delegare funzioni di propria competenza per favorire un coordinamento più efficace negli interven-

ti. Con gli altri Comuni può promuovere consorzi con le stesse finalità di efficienza e funzionalità dei servizi.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il Comune di Vilminore di Scalve e con lo stemma e gonfalone concessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1995 trascritti nei registri dell'Ufficio Araldico addì 13 ottobre 1995, Reg. anno 1995 pag. n. 75.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Apposite bacheche potranno essere installate nelle frazioni del Comune al fine di garantire una più ampia pubblicità agli atti pubblici dell'Amministrazione.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 5 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 6 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dall'art. 27 della legge 27 marzo 1993 n. 81.

2. Il Consiglio ha competenza in ordine agli atti fondamentali fissati dalla legge.

3. L'esercizio delle competenze consiliari non può essere delegato.

Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Sindaco.

Il Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale, assicura una adeguata informazione ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge, così come la loro surrogazione e sospensione.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, dopo la relativa deliberazione del Consiglio comunale.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato più voti al momento dell'elezione del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

6. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, ne fissa la data di convocazione e ne presiede i lavori.

7. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione riguardanti «i programmi annuali delle opere pubbliche, le relazioni previsionali e

programmatiche, i bilanci annuali, i conti consuntivi, i piani regolatori generali e relative varianti».

8. Gli avvisi di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione per le sedute ordinarie ed un giorno prima per la seconda convocazione.

Per le sedute straordinarie è previsto il termine di tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Nei casi d'urgenza basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima ma, in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

9. In prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

10. Su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta, inserendo all'ordine del giorno anche le questioni elencate nell'oggetto della richiesta stessa.

In seconda convocazione, che ha luogo in giorno diverso da quello stabilito per la prima, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri oltre al Sindaco. Nel caso vengano introdotte nuove proposte di deliberazione, queste vanno comunicate a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima della nuova seduta.

La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta, oltre che al Sindaco ed a un quinto dei Consiglieri, anche alla Giunta.

11. Alle sedute del Consiglio comunale può partecipare, senza diritto di voto, l'eventuale assessore esterno della Giunta comunale.

12. Il Regolamento determina tempi e modalità di intervento dei Consiglieri nella discussione, privilegiando il dibattito in occasione della presentazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Salvaguarda altresì il momento deliberativo con vincoli di tempestività ed efficienza decisionale.

13. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento, e sono annunciate all'albo comunale ed eventualmente alle bacheche della frazioni.

14. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza averne dato giustificata motivazione, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su segnalazione di chiunque ne abbia interesse. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

15. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba pro-

cedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b) n. 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

16. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

17. I Consiglieri hanno inoltre il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, secondo le forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Ogni Consigliere ha diritto inoltre a proporre specifica deliberazione, trasmettendone il testo al Sindaco che la sottopone all'esame dell'organo competente dopo aver acquisito l'attestazione della copertura finanziaria ed i pareri di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

18. La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal Sindaco eletto, osservati i termini di legge. La presidenza compete al Sindaco eletto.

Art. 8 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi (composti da uno o più persone) secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri designati da ogni candidato Sindaco.

Art. 9 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti o temporanee, istituite con criterio proporzionale, disciplinate da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assenati.

2. Delle Commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri di Giunta competenti per materia. Possono partecipare alle riunioni delle Commissioni i funzionari responsabili dei settori di competenza.

3. L'esame delle proposte di deliberazione si svolge con una relazione introduttiva dell'assessore competente.

4. Ove si provveda ad istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesima viene attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare.

Art. 10 - Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.

3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado. Inoltre non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Può essere nominato assessore non più di un cittadino non facente parte del Consiglio Comunale.

5. L'assessore esterno al Consiglio assiste ai lavori dello stesso con facoltà di parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza diritto di voto. Non può invece presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Ha diritto di accedere alle informazioni presso gli uffici.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

8. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che

ne determina gli argomenti da deliberare, senza ulteriori formalità.

9. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, tra cui il Sindaco o il Vice-Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

10. Alle riunioni di Giunta possono essere invitate persone che per la loro professionalità o capacità siano ritenute utili ai fini della risoluzione delle problematiche da esaminare.

Art. 11 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili di servizio, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta Comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

4. Alla Giunta Comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio Comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza dei responsabili dei servizi, ed in particolare:

- a) in materia di gestione delle risorse umane:
 - adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché la dotazione organica dell'Ente;
 - approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
 - nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne;
 - nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 - nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
- b) in materia di programmazione economico-finanziaria:
 - approva, se lo ritiene opportuno, il piano esecutivo di gestione e relative variazioni. Qualora si avvalga della facoltà di non adottare il PEG provvede ad assegnare ai responsabili idonee dotazioni finanziarie;
 - approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
 - assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
 - approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
 - approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
- c) in materia di programmazione dell'acquisizione dei fattori produttivi:
- d) in materia di opere pubbliche:
 - approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche;
 - approva, nel rispetto della programmazione trienna-

le ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;

- affida, nel rispetto delle competenze attribuite al responsabile del servizio, gli incarichi in materia di progettazione e direzione di opere pubbliche e attribuisce gli incarichi in materia urbanistica;
- nomina le commissioni di gara;

e) in materia di gestione del patrimonio:

- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
- approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente ed i suoi aggiornamenti;
- dispone la sdemanializzazione di strade e l'alienazione di beni mobili acquisiti al patrimonio disponibile dell'ente;

f) in materia di contenzioso:

- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune provvedendo alla nomina dei difensori e approva transazioni;

g) in materia elettorale:

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;

h) concede il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive e dispone in materia di concessione di contributi e di spese di rappresentanza;

i) delibera in materia di toponomastica stradale;

l) richiede all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed alla Comunità Montana, la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

5. Alla Giunta Comunale compete inoltre la nomina della commissione edilizia comunale e della commissione per la gestione della biblioteca comunale.

Art. 12 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Organizzazione

1. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

2. Le attribuzioni dei singoli Assessori nonché dei Consiglieri delegati ad un singolo ramo o specifico problema, sono stabilite dal Sindaco.

Art. 14 - Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta de-

cade. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 15 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 16 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

4. Il Sindaco sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 17 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco esercita altresì le competenze in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo

per calamità naturali di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, approvata con d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66.

Art. 18 - Attribuzioni quale Capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione, esercita le competenze e funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare:

a) nomina e revoca i responsabili di servizio ed attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;

b) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Inoltre, visto l'art. 5 della legge 154/81, il Sindaco può nominare o designare anche componenti del Consiglio Comunale, in connessione con il mandato elettivo, alla carica di consigliere di amministrazione presso enti, istituzioni ed aziende, nonché presso società di capitali a partecipazione comunale;

c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

d) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune; acquisisce direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi, e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni ed atti anche riservati e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale ovvero al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) promuove e conclude accordi di programma nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e stipula nell'interesse dell'ente le convenzioni di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

g) convoca i comizi per i referendum comunali;

h) rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;

i) ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmarne gli atti;

l) il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno dandone comunicazione al Consiglio.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede altresì alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta; ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 19 - Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale in ap-

posita seduta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 20 - Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

4. Il Vice-Sindaco, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo.

Titolo III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 21 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario Comunale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge n. 127/97 in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario riceve dai Consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale, cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva; cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.

6. Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 22 - Il Vice-Segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario del posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni «vicarie od ausiliare» del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto e di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 23 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale che le somma a quelle proprie come delineate all'articolo 21 del presente statuto.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il Direttore Generale provvede in particolare:

a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del d.lgs. n. 77/95;

b) alla formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 del predetto decreto.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi ad eccezione del Segretario Comunale.

3. Il Direttore Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strutturali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi; verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l'efficacia ed efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

4. Il Direttore Generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 24 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

3. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa ed il raccordo con la direzione politica dell'Ente.

Art. 25 - Responsabili dei servizi

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i dipendenti del-

l'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

2. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottato dall'organo politico.

3. Ai responsabili dei servizi compete l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

4. I responsabili dei servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

5. La Giunta Comunale, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, per prestazioni che richiedano una alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti dei responsabili di servizio può, entro i limiti stabiliti dalla legge, conferire ad esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

6. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con la modalità previste dalla legge e dal regolamento, la titolarità di settori a personale assunto con contratto a tempo determinato.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

Titolo IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 26 - Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio Comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi già in atto.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

5. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale

non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 27 - Aziende speciali ed Istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'Azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità dei candidati e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco.

Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisore del conto.

Sono inoltre ineligibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato dalla Giunta con le modalità previste da apposito regolamento.

7. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

9. Il Comune conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Il Revisore del conto del Comune esercita la propria funzione anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Art. 28 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro istituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata, come previsto dall'art. 17 comma 4 del presente statuto.

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Titolo V FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 29 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, ed i Comuni vicini, anche attraverso la costituzione dell'Unione di Comuni.

Art. 30 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di finalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri Enti pubblici e privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Art. 31 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato da scegliersi nell'ambito del Consiglio Comunale.

Art. 32 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge nel rispetto delle funzioni previste nello statuto.

Titolo VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33 - Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune, si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale deliberati dal Consiglio Comunale nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, e del pareggio economico-finanziario.

3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del Comune viene tenuto un esatto inventario costantemente aggiornato.

4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 34 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 35 - Revisione economico finanziaria

1. La revisione economica e finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge.

Titolo VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 36 - Associazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, oltre a quelle sportive e del tempo libero.

3. La Giunta comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario ed opportuno, a mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni aventi sedi nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri adottati dal Consiglio Comunale in apposito regolamento.

4. Il Comune può affidare ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari. Valuta l'opportunità di sostenere iniziative autonome delle stesse associazioni e gruppi che ne facciano richiesta. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

5. Promuove indagini conoscitive, anche in collaborazione con altri enti, gruppi e associazioni, nell'ambito sociale per coordinare interventi più efficaci e tempestivi.

Art. 37 - Istanze, petizioni, proposte di delibera

1. I cittadini singoli od associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte di delibera dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Alle istanze e petizioni deve essere data risposta entro 30 giorni dalla loro presentazione presso gli uffici comunali. Le proposte di delibera, presentate da un numero minimo di 50 sottoscrittori, sono esaminate dall'organo competente previa acquisizione del parere di regolarità contabile e di regolarità tecnica rilasciati dai responsabili dei servizi interessati.

2. Il Comune organizza forme differenziate e articolate di consultazione dei cittadini su specifici problemi.

3. Le associazioni possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse specifico. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 38 - Referendum consultivo

1. I referendum consultivi sono indetti su decisione del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 30% degli elettori del Comune, con riferimento all'ultima revisione dinamica degli aventi diritto. La raccolta delle firme, autenticata nei modi di legge, deve avvenire nel termine di tre mesi.

2. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi dei referendum e la costituzione della Commissione dei garanti, composta da non più di 5 membri, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

3. Il referendum deve riguardare le materie di esclusiva competenza comunale. In ogni caso non è ammissibile il referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie già oggetto di referendum negli ultimi 5 anni.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e approvato da i 2/3 degli consiglieri assegnati.

5. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la Commissione dei garanti entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 39 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini

1. Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti di amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative definiscono riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 40 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici, salvo i casi espressamente previsti.

2. L'ente deve avvalersi, oltre che dei tradizionali sistemi della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della divulgazione e della conoscenza, demandando alla Giunta i provvedimenti necessari.

3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Art. 41 - Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, l'istituzione del Difensore civico che dovrà essere eletto, d'accordo con tutti i Comuni, dall'assemblea della Comunità Montana, assolvendo le sue funzioni per tutti i cittadini della Valle.

2. La designazione del Difensore civico deve avvenire comunque tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Adeguamento dello statuto

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la propria autonomia normativa. Pertanto l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abrogano le norme statutarie con esse incompatibili.

2. Il Consiglio Comunale, entro 120 giorni dall'entrata

in vigore delle norme di cui al precedente comma, adegua il proprio statuto a tali principi.

Art. 43 - Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale di Controllo, a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.